

IN ULAGO

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIÈ-VALLI DI LANZO
STATUTO

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

1.- E' costituita a tempo indeterminato una associazione, denominata "Associazione Avvocati Ciriè-Valli di Lanzo", tra Avvocati e Praticanti con abilitazione al patrocinio iscritti negli Albi professionali del distretto del Piemonte, che abbiano residenza o domicilio, anche secondario, nel territorio compreso negli ex mandamenti delle Preture di Ciriè e di Lanzo T.se.

2.- L'Associazione ha sede presso il Palazzo comunale di Ciriè.

Art. 2.

1.- L'Associazione è apolitica, acconfessionale e non persegue fine di lucro.

2.- Essa ha lo scopo di favorire le iniziative necessarie per la migliore organizzazione - territoriale, logistica e funzionale - degli Uffici giudiziari aventi sede in Ciriè (Giudice di Pace; Sezione distaccata della Pretura di Torino; istituenda Sezione distaccata del Tribunale di Torino) e in Lanzo T.se (Giudice di Pace); per la promozione dell'attività di conoscenza e di approfondimento delle tematiche giuridiche; per il rafforzamento dei vincoli di solidarietà tra gli avvocati e praticanti e del rispetto della deontologia professionale; nonché per lo svolgimento di ogni attività che possa riuscire di giovamento agli interessi morali degli aderenti.

3.- Nel perseguire gli scopi anzidetti, che costituiscono l'oggetto principale dell'Associazione, la stessa potrà, fra l'altro:

a) mantenere assidui contatti con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino e con gli Organismi nazionali di rappresentanza forense, nei quali l'Associazione e i singoli aderenti si riconoscono a tutti gli effetti (disciplinari, previdenziali, assistenziali), e intervenire presso le Istituzioni e presso gli Organi politici, per contribuire alla soluzione dei problemi di carattere locale relativi al miglior funzionamento degli Uffici giudiziari esistenti nel territorio in cui l'Associazione opera;

b) tenere conferenze e dibattiti, con la partecipazione anche di non soci e di cultori delle materie giuridiche, e più in generale aperti al pubblico;

c) costituire una biblioteca dotata di riviste e di strumenti informatici a disposizione degli associati per l'accesso a banche dati giuridici;

d) favorire la divulgazione della cultura giuridica presso gli istituti scolastici della zona, promuovendo, di concerto con i capi di istituto, con gli insegnanti di materie giuridiche e di educazione civica, l'approfondimento dei contenuti delle discipline connesse alle materie giuridiche;

e) mantenere contatti su argomenti di comune interesse con altre categorie professionali, quali (a titolo meramente esemplificativo) notai, commercialisti, ingegneri e architetti, geometri, consulenti del lavoro, nonché con associazioni sindacali ed imprenditori.

CAPO II
SOCI

Art. 3.

1.- Possono essere nominati soci, a loro domanda, gli Avvocati e i Praticanti con abilitazione al patrocinio regolarmente iscritti negli Albi professionali del distretto della Corte d'Appello di Torino, esercenti il patrocinio civile o penale, che abbiano residenza o domicilio, anche secondario, nel territorio compreso negli ex mandamenti delle Preture di Ciriè e di Lanzo T.se.

2.- Un socio Avvocato, una volta cancellatosi a sua richiesta dall'Albo professionale, può presentare domanda per diventare socio benemerito.

3.- Sulla domanda decide il Consiglio direttivo.

4.- In caso di rigetto della domanda, l'interessato può ricorrere al giudizio del Consiglio direttivo, che decide alla sua prima riunione.



5.- E' escluso al riguardo qualsiasi ricorso all'Autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa.

6.- Il rigetto della domanda non implica in alcun modo un giudizio negativo sulla moralità, sulla onorabilità o sulle qualità professionali del professionista non ammesso.

7.- L'iscrizione all'Associazione si intende tacitamente confermata, anno per anno, salvo rinuncia da comunicare con lettera raccomandata entro il 30 novembre.

Art. 4.

1.- Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, godono dell'elettorato attivo e passivo; esercitano il diritto di voto; eleggono il Consiglio direttivo dell'Associazione; approvano e modificano lo Statuto ed il Regolamento; approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.

2.- E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione.

3. I soci sono obbligati al rispetto delle finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

4.- L'inosservanza di tali obblighi, nei casi più gravi, dà luogo alla esclusione del socio.

Art. 5.

1.- Il Consiglio direttivo delibera la cancellazione:

a) del socio che abbia perduto il requisito che ne legittima l'ammissione;

b) del socio moroso dopo trenta giorni dal secondo invito;

c) dal socio che si sia posto in contrasto con gli scopi statutarî.

2.- Contro la delibera del Consiglio, immediatamente esecutiva, il socio può ricorrere al giudizio dell'Assemblea, la cui decisione sarà irrevocabile.

3. E' escluso al riguardo qualsiasi ricorso all'Autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa.

CAPO III ORGANI ED UFFICI

Art. 6.

1. - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio direttivo.

Art. 7. Assemblea.

1.- L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione legale Ciriè-Valli di Lanzo.

2.- Essa è sovrana ed ha competenza in tutti i rami dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione.

3.- L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, in proprio o per delega.

4.- La seconda convocazione deve essere prevista almeno due ore dopo la prima.

5.- I componenti del Consiglio direttivo potranno essere portatori di deleghe.

6.- Ogni partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe, conferibili solo ai soci.

7.- L'Assemblea, composta dai soci amministrativamente in regola, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e si riunisce, in via ordinaria, ogni triennio entro il mese di febbraio per l'elezione del Consiglio direttivo ed ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, nonché per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, che sarà predisposto annualmente dal Tesoriere.

8.- Il giorno della convocazione dell'Assemblea ordinaria è stabilito dal Consiglio direttivo ed è comunicato per iscritto ai soci -unitamente all'ordine del giorno- con un preavviso di otto giorni.

9.- L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi opportuno, ovvero quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata al Consiglio direttivo stesso.

Art. 8. Presidente.

1.- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

2.- Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; presiede tutte le riunioni a cui partecipa; convoca le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; provvede a che le elezioni e le attività dell'Associazione avvengano in conformità del presente Statuto.

3.- In caso di urgenza, egli può sostituirsi al Consiglio direttivo nell'esercizio dei relativi poteri, salvo ratifica, da parte di quest'ultimo, alla prima riunione.

Art. 9.

1.- Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente che, per qualsiasi ragione, non possa adempiere le mansioni affidategli.

Art. 10.

1.- Il Segretario svolge i compiti che gli vengono affidati dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

2.- In particolare, egli cura il funzionamento degli organi dell'Associazione; mantiene i rapporti tra essi e tra questi ed i soci; provvede alla riscossione delle quote sociali e di quant'altro dovuto dai soci; custodisce i verbali degli organi collegiali, le relazioni e i documenti; è responsabile dell'archivio e della biblioteca dell'Associazione.

Art. 11.

1.- Il Tesoriere custodisce la cassa dell'Associazione, e provvede, su ordine del Presidente, alle erogazioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo nell'ambito delle rispettive competenze.

2.- Egli redige annualmente il rendiconto economico e finanziario che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 12. Consiglio direttivo.

1.- Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2.- Al Consiglio direttivo spettano l'iniziativa, la direzione ed il controllo dell'attività sociale, e tutti gli altri poteri espressamente attribuitigli dallo Statuto o dall'Assemblea.

3.- Se del caso, il Consiglio direttivo può, a suo giudizio, provvedere a redigere un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

4.- Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

5.- La durata delle cariche sociali è di un triennio.

6.- Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.- Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

8.- Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere hanno disgiuntamente i poteri di legale rappresentanza dell'Associazione.

9.- Il Consiglio si riunisce almeno una volta il mese su invito del Presidente, comunicato tre giorni prima della riunione con indicazione dell'ordine del giorno; si riunisce inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con formale invito specificante gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

10.- I lavori del Consiglio direttivo sono sommariamente verbalizzati in apposito registro ed il verbale, dopo l'approvazione del Consiglio stesso, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO IV

PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

Art. 13. Patrimonio.

1.- Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) dai beni, mobili ed immobili, che divengano di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.



2.- Le entrate dell'Associazione sono composte:

a) dalle quote sociali;

b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 14.

1.- E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, nonché fondi, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 15.

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Tesoriere il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea.

Art. 16. Quote sociali.

1.- La quota sociale annua per le varie categorie di soci (distinguendosi i soci in Avvocati e Praticanti solo per l'entità della quota dovuta) viene stabilita dal Consiglio direttivo.

2.- La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 17.

1.- Nessun compenso spetta ai soci che ricoprono cariche sociali ed abbiano incarichi nell'Associazione.

2.- Il Presidente ed il Consiglio direttivo possono autorizzare il rimborso delle spese sostenute da un socio per l'espletamento del mandato o di un particolare incarico.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18.

1.- Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19.

1.- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2.- L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio.

3.- In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione Avvocati Cirié-Valli di Lanzo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23.12.1996, n. 662, e salvo la destinazione imposta per legge.

Art. 20.

1.- Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, salvo quanto previsto agli artt. 3 e 5, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri, da nominarsi dall'Assemblea.

2.- I Proviviri risolveranno la controversia ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

3.- Il lodo sarà considerato irrituale e sarà inappellabile.

Art. 21.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle vigenti leggi in materia.

Art. 22.

Per la prima volta le cariche sociali possono essere conferite in sede di atto costitutivo.

Reg. 171, 72	Tps.	Cost.	TOTALE 171, 72
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRIÉ 15 DIC 2009			
PEDIANTO N. 4741/92			
M. 4741/92			
CORRE 2			
DIRIG. A. FERRI M. 4741/92 ALLEGATO AL 2009 P.T.			
P. 4741/92			
P. 4741/92			

